

FEDERAZIONE
ITALIANA
SCUOLE MATERNE

FISM ETS



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM

Per il personale occupato nei servizi dell'infanzia
e della prima infanzia delle scuole e degli enti
aderenti e/o rappresentati dalla FISM

2024

2027

CCNL

AGGIORNAMENTO
Secondo Biennio 2026-27

CCNL FISM 2024-2027

Rinnovo parte ECONOMICA E NORMATIVA

Secondo BIENNIO 2026-27

Il giorno 07 LUGLIO 2026 presso la sede del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) Sala Meuccio Ruini, a Roma in Viale David Lubin 2, alla presenza del Presidente del CNEL Prof. Renato Brunetta, si sono incontrate le delegazioni trattanti di:

- FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, rappresentata da:
Luca Lemmi - Presidente nazionale e capo delegazione negoziale
Rosanna Versiglia,
Nadia Giovannacci
Francesco Trivellato
componenti della relativa delegazione trattante FISM;
- delle Organizzazioni sindacali
 - FLC - CGIL, rappresentata da Leonardo Croatto, Gianna Fracassi Segretaria Generale
 - CISL SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa, Ivana Barbacci Segretaria Generale
 - SNALS - Conf.S.A.L., rappresentata da Dario Abelli, Silvestro Lupo, Gianni Visco, Elvina Serafini Segretaria Generale

Le Parti, dopo aver valutato le attuali condizioni del settore delle "Scuole Paritarie non Statali", in data 21 maggio 2026 hanno sottoscritto "verbale di pre-accordo economico CCNL FISM 2024-2027 – Secondo periodo 2026-27" per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, come previsto dall'art 2 dello stesso CCNL.

La sottoscrizione del testo contrattuale definitivo era stata rimandata dopo i necessari passaggi negli Organismi dirigenti con relative approvazioni, tenuto conto anche dei vincoli statuari di ciascuna Organizzazione.

Ciò premesso, le Parti, al termine dell'incontro odierno hanno siglato il presente rinnovo del secondo biennio 2026-2027, del CCNL FISM vigente per il quadriennio 2024-2027, che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale occupato nei servizi dell'infanzia della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati da FISM.

Tutta la parte normativa ed economica del CCNL FISM 2024-27 che non è stata modificata con il presente rinnovo rimane in vigore come da contratto sottoscritto in data 28 maggio 2025.

Art.1 - La parte di aumento contrattuale economica del CCNL avrà decorrenza dall'1.09.2026.

Art.2 - Gli istituti economici contrattuali sono così definiti:

a) Retribuzione tabellare

La retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) è incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:

- euro 40,00 dal 1° settembre 2026
- euro 40,00 dal 1° settembre 2027

Rosanna Versiglia

Wfr

g j de

aldr

L'importo di 80,00 euro al mese viene riparametrato sugli stipendi tabellari di tutti gli altri livelli come segue:

livello	decorrenza incrementi		
	01/09/2026	01/09/2027	totali
I	34,90	34,90	69,80
II	36,26	36,26	72,52
III	36,32	36,32	72,64
IV	37,48	37,48	74,96
V	40,00	40,00	80,00
VI	40,00	40,00	80,00
VII	43,96	43,96	87,92
VIII	44,96	44,96	89,92

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:

livello	minimi dal 01.09.2025	minimi tabellari dal	
		01.09.2026	01.09.2027
I	1.447,95	1.482,85	1.517,75
II	1.504,68	1.540,94	1.577,20
III	1.506,86	1.543,18	1.579,50
IV	1.555,07	1.592,55	1.630,03
V	1.639,76	1.679,76	1.719,76
VI	1.659,55	1.699,55	1.739,55
VII	1.824,19	1.868,15	1.912,11
VIII	1.865,46	1.910,42	1.955,38

Art.3 - Il testo dell'art. 21.2 del CCNL FISM è modificato, a decorrere dal 30 giugno 2026, come segue.

Art. 21.2 Contratto a tempo determinato nei casi di carenza di docenti non abilitati ed educatori privi di titolo

È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nei casi di carenza di personale docente abilitato o di personale educativo in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 14 del D.Lgs. n. 65/2017.

Il contratto a tempo determinato per i docenti ed educatori, privi del titolo di studio abilitante alla professione, stipulato in attesa di conseguire l'abilitazione /o in attesa di provvedimenti istitutivi di corsi ed esami abilitanti può essere reiterato, oltre i trentasei mesi, previsto dalla

normativa ordinaria, fino al raggiungimento di un periodo complessivo massimo di ottantaquattro mesi (12+72), senza il ricorso alla procedura di autorizzazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di cui all'articolo precedente e comunque fino all'espletamento delle procedure concorsuali o abilitanti che consentono il conseguimento del relativo titolo.

La durata massima di ottantaquattro mesi si intende comprensiva di rinnovi e/o proroghe del contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegnante o educatore, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente Contratto (Accordo).

Qualora il docente o l'educatore acquisisca l'abilitazione o il titolo richiesto nel corso del periodo successivo ai primi dodici mesi di contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro si **trasforma a tempo indeterminato** dalla data di conseguimento del titolo.

Il titolo di studio o l'abilitazione conseguiti nel corso dei primi dodici mesi di durata del contratto a tempo determinato, non comporta la trasformazione del rapporto che prosegue fino alla scadenza originariamente prevista; potrà essere stipulato un successivo contratto a tempo determinato, senza periodo di prova, entro il limite complessivo massimo di durata di dodici mesi.

Art.4 - All'art. 21 del CCNL FISM è aggiunto il punto 21.13, a decorrere dal 30 giugno 2026, come segue.

Contratto a tempo determinato per Coordinatori

Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore di cui al livello VII lettera A-B-C ed al livello VIII lettera A-B-C -D così come definita all'art. 34 (Classificazione del personale), è consentito il contratto a tempo determinato per una durata iniziale di dodici mesi, prorogabile **non oltre il limite massimo di sessanta mesi**, comprensivo di rinnovi e/o proroghe, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo

Art.5 - L'art. 45 Welfare contrattuale è così riformulato a decorrere dal 30 giugno 2026:

Per gli anni 2024 e 2025 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del seguente valore:

- 200 € per l'anno 2024;
- 165 € per l'anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l'ASI di cui al successivo art. 45 bis,
- 200 € per l'anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'Asi.,


che saranno erogati entro il periodo natalizio dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell'anno successivo.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Negli anni 2026 e 2027 il valore del welfare scenderà ad € 100 per ogni anno nel caso di decorrenza dell'ASI di cui al successivo art. 45 bis a far data dal 01/01/26.

Per gli anni 2026 e 2027, entro il 24 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore sopra indicato da utilizzare entro il 24 dicembre dell'anno successivo.











Nel caso di licenziamento o dimissioni nel periodo dal 01/09 al 31/12 se il dipendente ha diritto agli strumenti di welfare l'importo sarà erogato alla data di liquidazione del TFR.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time *in base all'orario di lavoro alla data del 24 dicembre o delle dimissioni o licenziamento se fatti dal 01/09 al 24/12* e sono comprensivi *esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituti*.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo Istituto.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero" o al fondo di assistenza sanitaria integrativa indicata dalle parti, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per degli anni 2024 e 2025 (in caso di mancata decorrenza dell'ASI se ASI decorrente dall'01/09/25 importo totale per il 2025 pari a € 165,00) e complessivamente 100 € per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale versamento volontario non impegna il datore alla corresponsione di una cifra equivalente.

Art. 6 – l'art. 45 BIS - Assistenza sanitaria integrativa è così riformulato a decorrere dal 30 giugno 2026

- 1) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), fornita dai Fondi sanitari integrativi, rappresenta oggi un fondamentale strumento di protezione per i lavoratori e le lavoratrici, in un'ottica di responsabilità condivisa nella tutela della salute tra il datore di lavoro e il lavoratore.
- 2) Le Parti, pertanto, hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola paritaria attraverso l'individuazione di un Fondo di Assistenza Sanitaria. Le scuole che applicano il presente contratto aderiscono, dunque, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa a partire dal 1° settembre 2025.
- 3) L'individuazione di un eventuale nuovo Fondo di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del presente CCNL e, sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2028.
- 4) A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a tre mesi, è garantito l'Istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI).

Rosanna Verofa




- 5) Ai rapporti di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui la durata originaria sia inferiore a tre mesi, anche se seguita da proroga di qualsiasi durata, rimane escluso il diritto all'ASI. Rimane ferma la condizione che la durata iniziale determina il diritto o meno all'adesione all'ASI in presenza di successivi nuovi contratti (rinnovi) con il medesimo lavoratore.
- 6) Per la copertura dell'ASI è dovuto un contributo a carico esclusivo del datore di lavoro, pari a euro 84,50 annui per ciascun dipendente, corrispondenti a euro 7,042 mensili per dodici mensilità. Tale importo, inclusi i relativi oneri sociali, è parte integrante della retribuzione di cui agli articoli 40 e 42 del presente CCNL.
- 7) Il contributo di cui al presente articolo non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge n. 153/1969 e s.m.i., ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10%.
- 8) Nell'importo di cui al comma 6 è compresa anche la copertura per i figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni. Per tale fattispecie non è dovuto alcun ulteriore contributo, in deroga a quanto previsto al comma 9 del presente articolo.
- 9) In conformità alla struttura dell'assistenza sanitaria integrativa, è facoltà del dipendente aderente al Fondo aggiungere, a proprie spese, la copertura sanitaria mediante l'adesione a moduli aggiuntivi e/o includere ulteriori familiari fiscalmente a carico, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento del Fondo.
- 10) Resta inteso che eventuali trattamenti migliorativi potranno essere definiti mediante la contrattazione di secondo livello.
- 11) Possono altresì aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e i loro familiari, per l'intera durata di vigenza contrattuale.
- 12) Le Parti hanno individuato quale Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa la società di mutua assicurazione Reciproca ed **Unisalute – Fondo negoziale di Assistenza Nazionale Sanitaria Integrativa** per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL. Pertanto, le modalità di iscrizione dei datori di lavoro e dei dipendenti e di versamento delle somme indicate al precedente comma 6 sono quelle previste dal regolamento del fondo negoziale scelto.

la **FISM – Federazione Italiana Scuole Materne:**


Luca Lemmi, Capo delegazione




Rosanna Versiglia



Nadia Giovannacci



Francesco Trivellato



Le Organizzazioni Sindacali:

la CISL SCUOLA, rappresentata da Elio Formosa



la FLC CGIL, rappresentata da Leonardo Croatto



lo SNALS – Conf.S.A.L. rappresentato da Dario Abelli



FISM ETS

Federazione Italiana Scuole Materne

Via della Pigna 13/A 00186 ROMA

Tel 06.69870511 06.69873077 06.69925248

fismnazionale@fism.net

www.fism.net

FLC CGIL

Via Leopoldo Serra 31 00153 ROMA

Tel 06.83966800

organizzazione@flcgil.it

www.flcgil.it

CISL SCUOLA

Via Angelo Bargoni 8 00153 ROMA

Tel 06.583111

cisl.scuola@cisl.it

www.cislscuola.it

SNALS-CONFSAL

Via Leopoldo Serra 5 00153 ROMA

Tel 06.588931

info@snals.it

www.snals.it